

**Viterbo, 20 marzo 2017**

**Il PCT e il giudizio di cassazione**

**Avv. Emanuele Ruggeri**

# L'atto processuale (telematico)

Oggi non si può parlare di qualsiasi atto del processo senza confrontarsi con il Processo Civile Telematico.

Dal rito monitorio al processo esecutivo, i segmenti di obbligatorietà del PCT aumentano nei giudizi innanzi al Tribunale e alla Corte di appello e, allo stato, investono anche alcuni profili del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'**art. 366, comma 2°**, c.p.c. (come novellato dall'art. 25, comma 1°, lett. i), legge n. 183/2011, in vigore già del 1° febbraio 2012)...

## L'obbligatorietà del PCT nel giudizio di cassazione

...il ricorrente per cassazione può decidere se eleggere domicilio “fisicamente” a Roma

**ovvero**

indicando nel ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine di appartenenza e risultante dal ReGIndE.

## L'obbligatorietà del PCT nel giudizio di cassazione

A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che qualora «*il ricorrente abbia eletto **domicilio in Roma**, indicando **altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata**, **il controricorso può essere **indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio**, **sia a mezzo posta elettronica**, in quanto l'art. 366, secondo comma, c.p.c. consente le notificazioni in via alternativa – con l'uso della disgiuntiva “ovvero” – all'uno o all'altro luogo» (Cass., sez. VI-3, 10 marzo 2014, n. 5457).***

## L'obbligatorietà del PCT nel giudizio di cassazione

Tuttavia, in caso di indicazione del **solo indirizzo PEC** nel ricorso per cassazione,

la Corte ha ritenuto **inammissibile il controricorso notificato non all'indirizzo di posta elettronica certificata** indicato dal ricorrente

**ma presso la cancelleria della Corte**, sull'erroneo presupposto che ivi fosse domiciliata la controparte (Cass., sez. VI-2, 28 novembre 2013, n. 26696).

# L'obbligatorietà del PCT nel giudizio di cassazione

**Cass. civ. Sez. VI - 3, 27/11/2014, n. 25215**

Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 c.p.c. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, **qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria,**  
**è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché,**

# L'obbligatorietà del PCT nel giudizio di cassazione

**Cass. civ. Sez. VI - 3, 27/11/2014, n. 25215**

mentre **l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica,**

**non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria.**

## Attivazione comunicazioni telematiche di cancelleria

**DECRETO 19 gennaio 2016, Ministro della Giustizia**

***Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile. (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016)***

- L'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione **a decorrere dal 15 febbraio 2016**, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.



# Ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio

**Problema controverso in giurisprudenza ma risolto dal legislatore**

## **Art. 16 bis, Decreto Crescita 2.0**

**1-bis.** Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello **è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli endo-processuali e dei documenti che si offrono in comunicazione,**

# **Ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio**

## **Art. 16 bis, Decreto Crescita 2.0**

... da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. **In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.**

**Comma inserito dall' art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.**

# Deposito atti e istanze nel processo civile in Cassazione

**Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo**

(ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.),

in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L.

# Deposito atti e istanze nel processo civile in Cassazione

È invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo

(esemplificativamente: **di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite**).

La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo.

# **Deposito atti e istanze nel processo civile in Cassazione**

**Nota bene - le PEC presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono le seguenti:**

- **Prima sezione civile**                      **sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it**
- **Seconda sezione civile**                      **sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it**
- **Terza sezione civile**                      **sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it**
- **Quarta sezione lavoro**                      **sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it**
- **Quinta sezione tributaria**                      **sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it**
- **Sesta sezione civile**                      **sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it**
- **Sezioni unite civili**                      **sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it**

## **La redazione e la notifica telematica del ricorso e del controricorso per cassazione**

Sebbene non sia ancora possibile depositare telematicamente gli atti introduttivi ed endo-processuali del giudizio di cassazione, ciò non toglie che si possa ed anzi, in certi casi, come abbiamo accennato in premessa, si debba redigere in formato digitale e procedere alla notifica telematica del ricorso e del controricorso, dovendo pertanto far riferimento sia alle norme del codice di rito che a quelle proprie del PCT.

## L'art. 125 c.p.c.

Anzitutto, dovrà quindi osservarsi una norma disposizione generale, l'art. 125 c.p.c., che prevede il contenuto «minimo» degli atti principali del processo, tra cui il ricorso e il ricorso per cassazione, stabilendone i requisiti essenziali:

- 1) l'Ufficio Giudiziario;
- 2) le parti;
- 3) l'oggetto (*petitum* mediato);
- 4) le ragioni della domanda (*causa petendi*);
- 5) le conclusioni o l'istanza (*petitum* immediato).

## L'art. 125 c.p.c.

- ... e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.
- Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax... non più (sebbene non sia prevista alcuna sanzione nel caso lo indichi) il proprio indirizzo di PEC.



## L'indirizzo di PEC non deve più essere indicato

L'art. 45 bis del Decreto Orlando n. 90/2014 ha messo mano per l'ennesima volta all'art. 125 c.p.c.: **ELIMINATO L'OBBLIGO DI INDICARE LA PEC e L'AUMENTO DELLA METÀ DEL C.U. PRIMA PREVISTO PROPRIO PER LA MANCATA INDICAZIONE. IL DIFENSORE, SECONDO LA DISPOSIZIONE VIGENTE DELL'ART. 125, OLTRE AL CODICE FISCALE, DEVE SOLO INDICARE IL PROPRIO NUMERO DI FAX (PENA L'AUMENTO DELLA METÀ DEL C.U. DOVUTO).**

Le disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche contenute nell'articolo 149-bis c.p.c., nella legge n. 53 del 1994 e nell'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevedono l'impiego dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 125 c.p.c. può creare problemi applicativi, nel caso in cui l'avvocato indichi un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici elenchi.

## **Gli artt. 360 ss. c.p.c.**

**DEVONO POI ESSERE ADOTTATE LE FORME PREVISTE DAL CODICE DI RITO PER LO SPECIFICO ATTO: NEL NOSTRO CASO QUELLE DETTATE DAGLI ARTT. 360 SS. C.P.C. PER IL RICORSO PER CASSAZIONE E PER IL CONTRORICORSO.**

# LE SPECIFICHE NORME DEL PCT

**D.L. n. 193/2009**, come convertito dalla **L. n. 24/2010**, che, all'art. 4, **“Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia”**, commi 1° e 2°, ha rinviato ad uno o più decreti interministeriali per l'individuazione delle **“regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”.

# LE SPECIFICHE NORME DEL PCT

**D.M. 21 febbraio 2011 n. 44**

ossia il **Regolamento** concernente le **regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**

(che peraltro, ai sensi dell'art. 37, ha determinato la discussa inefficacia, limitatamente al processo civile, del d.P.R. n. 123 del 2001).

# LE SPECIFICHE NORME DEL PCT

**Specifiche Tecniche** previste dall'art. 34 del predetto Regolamento e dettate dal **Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia – sentito DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale)** e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali – prima con Provvedimento del 18 luglio 2011 e, da ultimo,

con **Provvedimento del 16 aprile 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 16 maggio 2014, come modificato con

**Provvedimento del 28 dicembre 2015**, G.U. del 7 gennaio 2016, n. 7.

# LE SPECIFICHE NORME DEL PCT

Disposizioni sulla **Giustizia Digitale**, contenute nel **d.l. 18 ottobre 2012, n. 179** (c.d. **Decreto Crescita 2.0**), come modificate dalla l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e dai **d.l. n. 90 e n. 132 del 2014**, nonché, da ultimo, dal **d.l. 27 giugno 2015, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e dal **d.l. 3 maggio 2016, n. 59**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

# I PROTOCOLLI E LE CIRCOLARI

## PROTOCOLLI E PRASSI OPERATIVE TERRITORIALI

**Circolare 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014 – PRIMA INTEGRATA IL 27 OTTOBRE 2014 E POI SOSTITUITA dalla Circolare 23 ottobre 2015.**

# I REQUISITI DI FORMA(TO) DELL'ATTO TELEMATICO

Art. 11 del D.M. n. 44/2011 (Regole Tecniche)

**«Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico»**

«L'atto del processo in forma di documento informatico è **privo di elementi attivi** ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche ...».



# I REQUISITI DI FORMA(TO) DELL'ATTO TELEMATICO

Art. 12 (**Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento**) delle **Specifiche Tecniche**:

*«L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:*

- a) è in formato **PDF**;*
- b) è **privo di elementi attivi**;*
- c) è ottenuto da una trasformazione di un documento **testuale**, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; **non è pertanto ammessa la scansione di immagini**»;*

# I REQUISITI DI FORMA(TO) DELL'ATTO TELEMATICO

Art. 12 (*Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento*) delle Specifiche Tecniche:

- d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
- e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

# **LA NOTIFICA TELEMATICA**

- **PREDISPOSTO L'ATTO NEL RISPETTO DELLE FORME E DEI REQUISITI PREVISTI DAL CODICE DI RITO, NONCHÉ DI FORMATO (PDF NATIVO) STABILITO DALLE RICHIAMATE NORME DEL PCT E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE.**
- **ACQUISITA LA PROCURA SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 3°, C.P.C.**
- **SI PUÒ PROCEDERE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E PRETENDERE CHE LA NOTIFICA DEL CONTRORICORSO SIA FATTA TELEMATICAMENTE ELEGGENDO DOMICILIO ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI PEC DEL DIFENSORE.**
- **PER LA REDAZIONE E LA NOTIFICA TELEMATICA DEL RICORSO E DEL CONTRORICORSO DEVE FARSI RIFERIMENTO ALLA MEDESIME NORME, PERCHÉ IN ENTRAMBI I CASI SI TRATTERÀ, DI REGOLA, DI ATTI ORIGINALI INFORMATICI.**

# LE FONTI

## **Legge 21 gennaio 1994, n. 53.**

*Art. 46, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

*Art. 19, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.*

## **Art. 18 - Regolamento D.M. 22 febbraio 2011, n. 44**

*Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati*

## **ART. 19 bis - Specifiche Tecniche – Provvedimento 16 aprile 2014**

*Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento*

**QUANDO L'ATTO DA NOTIFICARSI **CONSISTE** IN UN DOCUMENTO  
INFORMATICO **ORIGINALE**  
(**RICORSO PER CASSAZIONE E CONTRORICORSO**)**

**RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA  
CERTIFICATA**

ex art. 3 bis, legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con studio in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ indirizzo PEC  
\_\_\_\_\_ iscritto all'Albo degli Avvocati di \_\_\_\_\_, n.  
tessera \_\_\_\_\_:

- in virtù della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore, munito  
dello *ius postulandi*, del Sig. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
giusta procura alle liti separata in calce ex art. 83, comma 3°,  
c.p.c.;

**QUANDO L'ATTO DA NOTIFICARSI **CONSISTE IN UN DOCUMENTO****  
**INFORMATICO **ORIGINALE****  
**(RICORSO PER CASSAZIONE E CONTRORICORSO)**

**NOTIFICO**

l'allegato ricorso / controricorso a \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, [**SE È UN RICORSO**] nel domicilio eletto nel giudizio di appello presso l'Avv. \_\_\_\_\_ all'indirizzo di PEC risultante dal ReGIndE o da INI-PEC [OPPURE, **SE È UN CONTRORICORSO**] al domicilio eletto per il presente giudizio di cassazione mediante indicazione dell'indirizzo PEC \_\_\_\_\_, risultante anche dal ReGIndE o da INI-PEC.

Roma, \_\_\_\_\_ Avv. \_\_\_\_\_

**SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE ATTO (PDF NATIVO), PROCURA ALLE LITI (PDF IMMAGINE) E RELATA DI NOTIFICA (PDF NATIVO).**

# Perfezionamento e tempo delle notifiche telematiche

## ART. 3 BIS, COMMA 3<sup>o</sup>, L. 53/94

- 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto **notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

# Perfezionamento e tempo delle notifiche telematiche

- **ART. 16 SEPTIES, D.L. 179/2012**
- Si prevede che la disposizione di cui all'art. 147 c.p.c. trovi applicazione anche alle notificazioni per via telematica.
- L'art. 147 c.p.c. stabilisce che le notifiche non possono essere effettuate prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Viene precisato comunque che le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si intendono perfezionate alle ore 7 del giorno successivo.



**Art. 123 disp. att. c.p.c.**  
**(Avviso d'impugnazione alla cancelleria)**

L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.

**Art. 123 disp.att.c.p.c.  
(Avviso d'impugnazione alla cancelleria)**

**Cass. civ. Sez. I, 23/11/2015, n. 23866**

In tema di notificazione delle impugnazioni,  
**l'omissione del deposito** posto a carico del  
difensore notificante dall'art. 9 della legge n. 53 del  
1994,

come **non produce la nullità della notifica, così non  
incide sull'ammissibilità del ricorso,**

**Art. 123 disp.att.c.p.c.**

**(Avviso d'impugnazione alla cancelleria)**

**Cass. civ. Sez. I, 23/11/2015, n. 23866**

trattandosi di **adempimento, la cui mancanza non è specificamente sanzionata**, che svolge la funzione di assicurare al cancelliere del giudice "a quo" la tempestiva conoscenza dell'impugnazione al fine di eseguire la relativa annotazione sull'originale della sentenza, **tanto più che le norme che comminano le inammissibilità, in conformità con il principio di effettività della tutela, sono di stretta interpretazione.**

# DEPOSITO CARTACEO

## Art. 9 comma 1 bis, Legge n. 53/94

- 1-*bis*. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-*bis*, **l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

## **Art. 23, comma 1, d.lgs. legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un **pubblico ufficiale a ciò autorizzato**.

### **Articolo 6, comma 1°, Legge n. 53/1994**

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato **pubblico ufficiale ad ogni effetto**.

**CASS. CIV., SEZ. UN., 18-04-2016, n. 7665**

**L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, **controricorso in cassazione**) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in **"estensione.doc"**, anziché **"formato.pdf"**) ha comunque prodotto il risultato della **conoscenza dell'atto** e determinato così il **raggiungimento dello scopo legale**.**

## **CASS. CIV., SEZ. UN., 18-04-2016, n. 7665**

I ricorrenti, nella memoria difensiva, eccepiscono preliminarmente la **nullità del controricorso dell'Agencia delle Entrate e del Ministero delle Finanze per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC**, in ragione della asserita **violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 4) - 5), e dall'art. 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.**

## **CASS. CIV., SEZ. UN., 18-04-2016, n. 7665**

L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto **la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario**» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).



## **CASS. CIV., SEZ. UN., 18-04-2016, n. 7665**

Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.

**Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria.**

## **CASS. CIV., SEZ. UN., 18-04-2016, n. 7665**

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. Trib., n. 26831 del 2014).

Ne consegue che **è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.**

# **COPIA AUTENTICA SENTENZA IMPUGNATA**

Ai fini del deposito, in caso di ricorso per cassazione nel c.d. termine lungo, si può sfruttare anche questa opportunità offerta dal PCT, estraendo copia autentica della sentenza impugnata dal fascicolo telematico del giudizio di gravame.

**Art. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 1°, D.L. 179/2012**

# MODALITÀ DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 ha introdotto **l'art. 16 undecies d.l. 18/10/2012 n. 179:**

- 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, **l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.**
- 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

# COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, quale procuratore di \_\_\_\_\_, giusta procura già versata in atti, attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli **artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 1°, D.L. 179/2012**, convertito dalla L. 221/2012, che la retro-estesa sentenza della Corte di appello di Roma, sez. \_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_, pubblicata in data \_\_\_\_\_, è copia analogica conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico R.G.n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ delle Corte di Appello di Roma, sez. \_\_\_\_\_.

Roma, 12 dicembre 2016

Avv. \_\_\_\_\_